



AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE

PER I SERVIZI ALLA PERSONA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 111 del 18/10/2023

OGGETTO: Approvazione accordo con dipendenti cessati dal servizio per limiti di età, per l'anticipazione dell'Indennità di Premio di fine Servizio (IPS) ai sensi della Lg. 152/1968 e definizione del subentro di SER.CO.P. nel loro credito nei confronti di INPS

L'anno 2023, il giorno 18 del mese di Ottobre alle ore 17:30, presso la sede amministrativa di Via dei Cornaggia n. 33 a Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Presidente Primo Mauri.

Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Federica Rivolta dell'Ufficio Amministrativo

Presente, in qualità di Direttore, Guido Ciceri.

Alla seduta odierna risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE
MAURI PRIMO	PRESIDENTE	P
REGONDI SIMONA	CONSIGLIERE	P
PRAVETTONI MANUELA	CONSIGLIERE	P
MAGGIO DOMENICO	CONSIGLIERE	P
BIANCHI MICHELE	CONSIGLIERE	P

Componenti presenti: 5

Componenti assenti: 0

Il Presidente del CdA

Primo Mauri

AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago

Sede legale e sede operativa: via Dei Cornaggia, 33 - 20017 Rho (MI)

Sito web: www.sercop.it Tel: 02 93207399 Fax: 02 93207317 P.E.C.: sercop@legalmail.it

C.F. P.IVA: 05728560961 REA: MI-1844020

Approvazione accordo con dipendenti cessati dal servizio per limiti di età, per l'anticipazione dell'Indennità di Premio di fine Servizio (IPS) ai sensi della Lg. 152/1968 e definizione del subentro di SER.CO.P. nel loro credito nei confronti di INPS

Il Direttore, Guido Ciceri, introduce la discussione ripercorrendo la vicenda che interessa alcuni dipendenti SER.CO.P. che, a seguito di trasferimento diretto di personale da Comuni soci nel corso degli anni, si trovano in una situazione di incertezza relativamente all'erogazione dell'indennità premio di fine servizio (IPS) relativa agli anni in cui i medesimi risultavano essere dipendenti dei Comuni soci.

La fattispecie concreta, in particolare, fa riferimento alle dipendenti:

- [omissis], nata a [omissis] il [omissis] (codice fiscale [omissis]) e dipendente SER.CO.P., inquadrata ai sensi del CCNL funzioni locali 2019/2021 come Operatore esperto (ex cat. C ai sensi del CCNL 2016/2018), dal 01/09/2008 fino al 31/07/2023, quando è avvenuta la sua cessazione raggiungimento dei limiti di età;
- [omissis], nata a [omissis] il [omissis] (codice fiscale [omissis]) e dipendente SER.CO.P., inquadrata ai sensi del CCNL funzioni locali 2019/2021 come Operatore esperto (ex cat. C ai sensi del CCNL 2016/2018), dal 01/09/2008 fino al 09/07/2023, quando è avvenuta la sua cessazione per raggiungimento dei limiti di età.

La trattazione della fattispecie si rende necessaria in considerazione della cessazione del rapporto di impiego delle dipendenti interessate per raggiungimento dei limiti di età da cui decorrono i termini previsti dalla normativa vigente per l'erogazione delle indennità di fine servizio spettanti.

Le dipendenti in questione, già dipendenti del Comune di Settimo Milanese, venivano trasferite, con Deliberazione nr. 25 del CdA SER.CO.P. del 25/07/2008, alle dipendenze SER.CO.P. Il trasferimento, stante lo status giuridico del tempo di SER.CO.P., si qualificava come mobilità diretta di personale da una Pubblica Amministrazione, il Comune di Settimo Milanese, ad un'altra P.A., il Consorzio Servizi Comunali alla Persona costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali – TUEL) e rientrante a pieno titolo nel novero delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/2001.

Tale trasferimento comportava il passaggio a SER.CO.P., in qualità di datore di lavoro pubblico, degli oneri connessi al Trattamento di Fine Servizio (IPS per i dipendenti degli enti locali) delle dipendenti in questione, il cui montante cumulato negli anni rimaneva versato ad INPDAP, con oneri a carico in parte delle dipendenti e in parte del datore di lavoro ai sensi delle previsioni dell'art. 11, Lg. 152/1968.

A seguito di tale passaggio la natura giuridica di SER.CO.P. (quale Consorzio ai sensi dell'art. 31 del TUEL) è rimasta invariata sino al 04/02/2011 quando, con atto di modifica della Convenzione tra i Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese e Vanzago (repertorio nr. 52708 – raccolta nr. 12476) che recepiva le indicazioni della Del. nr. 10 dell'Assemblea consortile del 10/11/2010, i medesimi soci SER.CO.P. hanno stipulato un nuovo atto costitutivo nel quale si prevedeva la trasformazione di SER.CO.P. da consorzio ex art. 31 TUEL ad Azienda speciale consortile ex art. 114 del TUEL.

La natura giuridica delle Aziende speciali, sin dall'approvazione del TUEL, è stata oggetto (ed è tutt'ora) di dibattimenti in sede giurisprudenziale. Ed è proprio da diversi interventi in tale sede che è emersa la natura di ente pubblico economico in capo alle Aziende speciali (si vedano *ex multis* la Sentenza della Corte di Cassazione nr. 12654 del 15/12/1997 e la Sentenza del Consiglio di Stato nr. 641/2014).

Nonostante i diversi interventi, che nei fatti escludevano SER.CO.P. dal novero delle pubbliche amministrazioni e negavano ai dipendenti SER.CO.P. lo status di dipendente pubblico, mancava (come manca tutt'oggi) un chiaro inquadramento normativo che qualificasse in via definitiva lo status delle Aziende speciali ex art. 114 TUEL.

Ancora nel 2019, infatti, la Corte dei Conti Piemonte (sez. Contr. Delib. nr. 22 del 19/03/2019) ha avuto modo di tornare sull'argomento evidenziando come la natura non sia del tutto chiara e pacifica. Il giudice contabile, infatti, richiamando fermamente la natura di "ente strumentale dell'ente locale" dell'azienda speciale, invita a distinguere fra aziende speciali aventi personalità di diritto privato (qualificate come ente pubblico economico e quindi non rientranti nel novero delle Pubbliche Amministrazioni) e aziende speciali aventi natura giuridica di diritto pubblico (considerate, in qualità di ente pubblico non economico Pubbliche Amministrazioni).

In tale regime di incertezza anche INPS non ha saputo fornire, né alle dipendenti né a SER.CO.P., un chiaro orientamento sullo *status* previdenziale connesso alla qualifica di Azienda speciale.

Si tratta di un'incertezza dirimente per le due dipendenti di cui sopra (come per tutti gli altri dipendenti coinvolti) in quanto l'assoggettamento al regime pubblico configura in capo ai dipendenti lo status di dipendente pubblico con il conseguente regime dell'IPS e versamento a

carico dell'(ex) INPDAP dell'indennità, l'assoggettamento al regime privato, al contrario, qualifica i dipendenti SER.CO.P. quali dipendenti privati assoggettati al regime previsto dall'art. 2120 del Codice Civile connesso al Trattamento di Fine Rapporto (TFR), con onere a carico dell'Azienda di procedere all'accantonamento del trattamento da riconoscere alla cessazione del rapporto di lavoro.

Con riferimento alla fattispecie concreta, solo nel corso del 2018, a seguito di specifico interpello ad INPS da parte di una delle dipendenti interessate, è emersa la non competenza di INPS all'erogazione dell'indennità di fine servizio maturata dalla medesima negli anni in cui era dipendente in ruolo al Comune di Settimo Milanese (di competenza di INPDAP). Nella medesima comunicazione INPS metteva in guardia la dipendente sul fatto che tale carenza di competenze decorresse dal 04/02/2011, data da cui decorrevano i termini della prescrizione quinquennale del diritto all'indennità.

In ragione di ciò il rischio che correvano le dipendenti era quello di una mancata erogazione dell'IPS a fronte della prescrizione del diritto alla medesima a decorrere dal 05/02/2016.

Sin da allora SER.CO.P. si è attivata ad inoltrare ad INPDAP, nel frattempo confluita in INPS, una richiesta di riconoscimento delle posizioni inerenti agli anni di servizio prestati come dipendenti pubblici per tutti i dipendenti interessati da trasferimenti diretti dai Comuni, attraverso invio del Modello 350/P in data 13/08/2018. Tale modello è finalizzato alla comunicazione di cessazione del regime TFS ed è finalizzato alla richiesta di liquidazione del medesimo.

A fronte di assenza di risposte da parte di INPS in data 10/06/2019 è stata inoltrata nuovamente all'istituto previdenziale un'ulteriore richiesta, corredata anch'essa dai modelli 350/P precedentemente trasmessi, cui INPS ha risposto in data 27/09/2019 (Prot. 8031/2019 SER.CO.P.). In tale risposta si rappresentava come "le pratiche TFS TFR PP.AA. pervenute oltre il termine di prescrizione quinquennale dalla data di cessazione dei versamenti in cassa EX INADEL, non possono essere pagate". A seguire di detta informazione, tuttavia, INPS specifica come la richiesta di SER.CO.P. sarebbe stata inoltrata alla D.C. Previdenza in considerazione delle numerose posizioni da regolarizzare (5 dipendenti in regime di IPS), con previsione di ulteriori comunicazioni in ordine all'esito del procedimento.

A seguito di tale comunicazione nulla più è stato comunicato a SER.CO.P. da parte dell'INPS, nonostante diversi solleciti di cui l'ultimo in data 02/11/2022 (prot. 11970/2022 SER.CO.P.).

Contemporaneamente all'attività di sollecito SER.CO.P., nella volontà di tutelare i dipendenti interessati, ha avviato una puntuale valorizzazione delle posizioni degli interessati con il fine della quantificazione dell'IPS spettante ai dipendenti dall'assunzione nelle rispettive amministrazioni comunali sino al 03/02/2011.

Nella quantificazione degli importi è stato considerato il regime normativo in materia di IPS dei dipendenti degli enti locali previsto dalla Lg. 152/1968 che prevede che i dipendenti degli enti locali assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000 abbiano diritto a percepire, all'atto della cessazione dal servizio l'IPS consistente in una prestazione economica una tantum quantificabile, per gli anni di servizio, nella misura di 1/15 dell'80% della retribuzione.

Tale conteggio, realizzato in collaborazione con l'Organo di Revisione, si è reso necessario per la costituzione di un fondo rischi dedicato di Euro 210.000 nel bilancio consuntivo 2019 (approvato con Del. nr. 7 dell'Assemblea dei soci del 24/07/2020) e confermato anche nei bilanci consuntivi degli anni 2020, 2021 e 2022.

Le intenzioni di SER.CO.P., che hanno portato alla costituzione di detto fondo, sono quelle di tutelare i dipendenti e garantire una copertura dell'IPS maturata nell'eventualità di un diniego dell'INPS all'erogazione del trattamento.

Parallelamente a tali attività SER.CO.P. ha avviato un confronto con l'Organo di Revisione aziendale per verificare la fattibilità giuridica dell'attivazione di una surroga che permetta a SER.CO.P. di anticipare per conto di INPS (ex gestione INPDAP) l'IPS spettante ai dipendenti e, in caso di esito positivo delle richieste, che faccia in modo che INPS eroghi direttamente a SER.CO.P. (e non ai dipendenti) le somme spettanti.

Stante l'esito positivo del confronto e in considerazione di comunicazioni verbali, espresse da un referente INPS alle dipendenti interessate, che rappresentavano l'interesse di INPS di prevenire qualsiasi coinvolgimento in un contenzioso giuridico con le dipendenti e/o con SER.CO.P. in ordine al mancato versamento dell'IPS, pare praticabile la soluzione prospettata dall'Organo di revisione aziendale, che prevede i seguenti passaggi:

- sottoscrizione di un accordo tra SER.CO.P. e le dipendenti nel quale le stesse rinunciano a qualsiasi pretesa nei confronti di INPS a fronte del versamento da parte di SER.CO.P. dell'IPS spettante per il periodo compreso tra la data di inserimento in ruolo nella Pubblica Amministrazione e la trasformazione di SER.CO.P. in Azienda speciale. L'accordo, inoltre, prevede meccanismi di compensazione tra SER.CO.P. e le dipendenti nel caso in cui l'importo erogato da INPS a SER.CO.P. risulti differente da quanto anticipato. L'accordo, infine, non interessa le indennità rientranti nel regime di cui all'art. 2120 del Codice Civile (il Trattamento di Fine Rapporto) Il TFR spettante dal 04/02/2011 alla data di cessazione del rapporto di lavoro, infatti, è stato erogato a

entrambe le dipendenti in data 27/08/202;

- anticipazione dell'IPS maturata dalle dipendenti nei ruoli della Pubblica Amministrazione calcolato coerentemente con le disposizioni di cui alla Lg. 152/1968;
- comunicazione per opportuna conoscenza ad INPS degli accordi firmati singolarmente dalle dipendenti ai fini della piena opponibilità ad INPS stessa della surroga.

La procedura prospettata, nei fatti, prevede che SER.CO.P. dopo l'erogazione dell'IPS alle dipendenti, subentri pienamente nel credito nei confronti di INPS che verserà le spettanze all'Azienda e non alle dipendenti. In tal caso la posizione finanziaria SER.CO.P. risulterà tutelata anche in ragione del venir meno dell'esigenza di movimentare il fondo rischi appositamente accantonato in bilancio.

Si propone, quindi, al Consiglio di amministrazione di:

- approvare il perseguimento della soluzione prospettata che prevede la liquidazione di un anticipo dell'indennità di fine rapporto maturato dalle dipendenti dalla data di inserimento nei ruoli della PA al 03/02/2011 quantificato, in coerenza con le modalità previste dalla Lg. 152/1968, in:
 - o euro 27.495,48 per la dipendente [omissis], con riferimento al periodo 01/1983-01/2011;
 - o euro 23.703,82 per la dipendente [omissis], con riferimento al periodo 11/1988-01/2011.
- esaminare e approvare lo schema di accordo tra SER.CO.P. e le dipendenti interessate, dove vengono definiti, tramite scrittura privata, gli obblighi in capo a SER.CO.P. e in capo alle dipendenti, con particolare riferimento alle comunicazioni nei confronti di INPS e alla regolazione successiva di eventuali differenze negli importi erogati;
- approvare e dare mandato alla trasmissione ad INPS, per opportuna conoscenza, dell'accordo con richiesta di subentro di SER.CO.P. nella posizione creditoria vantata dalle dipendenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita e condivisa la relazione del Direttore SER.CO.P. ;
- Vista la Lg. 152/1968 recante "Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali";
- Considerato opportuno procedere all'anticipazione dell'IPS spettante alle dipendenti [omissis]e [omissis], cessate dal servizio SER.CO.P. per raggiunti limiti di età, con contestuale subentro nel credito delle dipendenti nei confronti dell'INPS;
- Condiviso il metodo di calcolo dell'IPS spettante alle dipendenti previsto dalla Lg. 152/1968 e s.m.i., calcolato in ragione di 1/15 della quota dell'80% della retribuzione imponibile contributiva con riferimento agli anni di servizio delle due dipendenti trasferite dall'ingresso nei ruoli della Pubblica Amministrazione al 03/02/2011, nella misura complessiva di Euro 51.199,30 di cui Euro 27.495,48 a favore di [omissis]e 23.703,83 a favore di [omissis];
- Vista la Deliberazione nr. 7 dell'Assemblea dei soci del 24/07/2020 di approvazione del bilancio consuntivo 2019, nel quale si costituisce un fondo rischi dedicato a tutela dei dipendenti interessati dal passaggio dai Comuni a SER.CO.P. di euro 210.000, Fondo confermato nei successivi bilanci consuntivi 2020, 2021 e 2022, con le Deliberazioni dell'Assemblea consortile nr. 5/2021, 7/2022, 3/2023 che si intendono integralmente richiamate nella presente Deliberazione;
- Considerato che, in caso di riscontri positivi da parte di INPS, non sarà necessario attingere al fondo rischi dedicato in quanto INPS verserà direttamente a SER.CO.P. l'IPS di spettanza delle dipendenti, prevedendo l'accordo individuale con le dipendenti modalità di regolazione nel caso in cui ciò non avvenga e l'istituto versi direttamente ad esse l'IPS;
- Considerato che, in caso di riscontro negativo da parte di INPS cui conseguirà il mancato versamento dell'IPS spettante, è garantita la copertura finanziaria dell'esborso, stante la capienza del fondo rischi, fatta salva l'attivazione di procedimenti in sede giurisdizionale nei confronti di INPS;
- Condiviso come l'importo erogato da SER.CO.P. debba considerarsi un'anticipazione a titolo di IPS alle dipendenti, con previsione, nell'eventualità di differenze con quanto riconosciuto da INPS, di meccanismi di compensazione tra SER.CO.P. e le dipendenti interessate da prevedersi nell'accordo individuale;
- Visto l'allegato 1 alla presente proposta Deliberazione rubricato "Schema di accordo tra SER.CO.P. e la dipendente in materia di anticipo dell'IPS spettante per il periodo .../.... - 03/02/2011 e subentro nel credito nei confronti di INPS", che costituisce parte

- integrante e sostanziale alla presente Deliberazione;
- Considerata la compatibilità degli oneri derivanti dalla proposta di deliberazione con il Piano Programma 2023;
 - Visto lo Statuto SER.CO.P., approvato con Deliberazione nr. 3 dell'Assemblea consortile del 07/02/2020
 - Visto il Regolamento di Organizzazione aziendale, approvato con Deliberazione nr. 16 del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2020;
 - Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
 - Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare e far proprie le considerazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale alla Deliberazione;
2. Di approvare lo schema di accordo di cui all'Allegato 1 della presente Deliberazione "Schema di accordo tra SER.CO.P. e la dipendente in materia di anticipo dell'IPS spettante per il periodo .../.... – 03/02/2011 e subentro nel credito nei confronti di INPS", che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione;
3. Di approvare la procedura rappresentata in premessa e disporre:
 - a. la sottoscrizione, tramite scrittura privata, dell'accordo di cui al punto 2 con le dipendenti [omissis]e [omissis];
 - b. il versamento, a titolo di anticipo dell'IPS alle dipendenti con valuta 27/10/2023, delle somme quantificate coerentemente con le disposizioni della Lg. 152/1968 nella misura complessiva di Euro 51.199,30 così suddivisi:
 - i.euro 23.703,82 per la dipendente [omissis], nata a [omissis]il [omissis] (codice fiscale [omissis]) con riferimento al periodo 11/1988-01/2011;
 - ii.euro 27.495,48 per la dipendente [omissis], nata a [omissis] ([omissis]) il [omissis] (codice fiscale [omissis]) con riferimento al periodo 01/1983-01/2011.
 - c. la tempestiva trasmissione dell'accordo di cui al punto 2 della presente deliberazione ad INPS ai fini dell'opponibilità del subentro di SER.CO.P. nel credito vantato dalle dipendenti in ordine all'IPS spettante.
4. Di dare mandato al Direttore generale, ai sensi del Regolamento di Organizzazione aziendale, di porre in essere le previsioni di cui alla presente Deliberazione, predisponendo l'accordo individuale con le dipendenti per la firma da parte delle stesse e del legale rappresentante e curando la comunicazione ad INPS;
5. Di dare mandato al Direttore generale di aggiornare costantemente sull'evoluzione della vicenda sia il Consiglio di Amministrazione, sia l'Organo di revisione aziendale.

-
1. Schema di accordo tra Ser.co.p. e la dipendente [*] in materia di anticipo dell'IPS spettante per il periodo [*] – 03/02/2011 e subentro nel credito nei confronti di INPS